

Codice A1805B

D.D. 8 agosto 2025, n. 1581

L.R. 06.10.2003 n. 25. D.P.G.R. 09.03.2022 n. 2/R. Autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio e approvazione del disciplinare di esercizio per l'invaso sito in comune di Saluzzo (CN), via Pagno, di proprietà dei Sig.ri Alberto Ezio, Alberto Mario, Roasio Natalina, Bottasso Renato e Barbero Luisa - Codice CN01095.



ATTO DD 1581/A1805B/2025

DEL 08/08/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1805B - Difesa del suolo

OGGETTO: L.R. 06.10.2003 n. 25. D.P.G.R. 09.03.2022 n. 2/R. Autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio e approvazione del disciplinare di esercizio per l'invaso sito in comune di Saluzzo (CN), via Pagno, di proprietà dei Sig.ri Alberto Ezio, Alberto Mario, Roasio Natalina, Bottasso Renato e Barbero Luisa – Codice CN01095.

Premesso che:

- in data 24/07/2013 è stato effettuato un sopralluogo da funzionari del Settore regionale Pianificazione, Difesa del Suolo, Difesa assetto idrogeologico e Dighe della Regione Piemonte sull'invaso Cod. CN01095, localizzato in comune di Saluzzo in via Pagno; esso è risultato di competenza regionale ai sensi della L.R. 06.10.2003 n. 25, senza la presentazione della documentazione finalizzata ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio (art. 19 e 20 del D.P.G.R. n. 2/R /2022 e precedente art. 20 del D.P.G.R. 12/R /2004); al sopralluogo erano presenti funzionari del Corpo forestale dello Stato, titolari delle competenze per l'accertamento delle violazioni di cui alla predetta legge;
- con nota prot. 1560 del 16/01/2014 il comune di Saluzzo ha invitato i proprietari dell'invaso a procedere alla sua regolarizzazione, nei termini che sarebbero stati definiti dalla Regione Piemonte;
- con nota prot. 6535 del 05/02/2014 il settore regionale suddetto ha comunicato ai proprietari, ai fini della regolarizzazione, la necessità di produrre una specifica perizia tecnica, ai sensi dell'art. 20 dell'allora vigente D.P.G.R. 12/R /2004;
- dopo diversi contatti con il professionista incaricato per le vie brevi, con nota prot. 19620 del 23/04/2019, il settore regionale Difesa del suolo ha sollecitato la proprietà all'invio della perizia entro un termine di 120 giorni;
- il 28/08/2019 il geom. Gabriele Donalisio ha presentato una perizia tecnica;
- il 15/09/2019 il settore regionale Difesa del suolo ha chiesto integrazioni e chiarimenti rispetto alla perizia inviata, riguardo alla definizione della geometria dello sbarramento, alla valutazione dell'efficienza dell'organo di scarico e all'individuazione delle aree interessate da allagamento in caso di collasso dello sbarramento;
- le suddette integrazioni sono state sollecitate dal settore regionale con nota prot.15021 del

24/03/2020;

- il 29/06/2020 le integrazioni sono state anticipate informalmente via mail, ma non essendo esaustive hanno generato alcune comunicazioni informali fra settore regionale e professionista, protratte nei mesi seguenti;
- il 16/01/2024 sono iniziati i contatti fra il settore regionale e il nuovo tecnico individuato dalla proprietà, geom. Eros Demarchi, con la presentazione per le vie brevi di nuove integrazioni che hanno necessitato alcune revisioni successive;
- in data 24/02/2025 Prot.7837, è stata inviata al Settore Difesa del Suolo la perizia tecnica definitiva aggiornata, a firma dell'Ing. Carlo Aprile, unitamente alla ricevuta di pagamento delle spese di istruttoria ai sensi dell'art. 20, comma 1b del D.P.G.R. 09.03.2022 n. 2/R.

Considerato che:

- l'art. 20, commi 1, 2 e 3 del D.P.G.R. 2/R del 09.03.2022, detta le procedure per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per gli invasi rientranti nelle classi di rischio potenziale "medio" o "alto";
- la DD n. 3716 del 01.12.2022 assegna l'invaso in oggetto alla classe di rischio potenziale "alto";
- l'opera di sbarramento in oggetto rientra nella Tipologia D, Categoria A1, ex art. 5 del D.P.G.R. 2/R del 09/03/2022;
- ai sensi dell'art.8 "Ripartizione delle competenze" del D.P.G.R. 2/R del 09/03/2022, il procedimento di autorizzazione all'esercizio di tale opera è attribuito al Settore Tecnico Regionale di Cuneo;
- per accordi intercorsi tra i due Settori regionali, i procedimenti inerenti opere di competenza regionale ex L.R. 25/2003 di tipologia D o T e di categoria A, A1, A2, ma di rischio potenziale "alto" sono attribuiti temporaneamente al Settore Regionale Difesa del Suolo;
- il Settore Difesa del Suolo ha effettuato una visita di sopralluogo in data 17/07/2025;
- per le valutazioni nella perizia tecnica definitiva a firma dell'Ing. Carlo Aprile (Prot. 7837 del 24/02/2025) e le osservazioni in sede di sopralluogo si ritiene di modificare l'assegnazione dell'invaso in oggetto alla classe di rischio potenziale "medio", ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D.P.G.R. 2/R del 09.03.2022.

Visto il disciplinare di esercizio allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione.

Attestato che la presente determinazione dirigenziale non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

Tutto ciò premesso:

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 28.07.2008 n.23;
- L.R. 06.10.2003 n.25;
- D.P.G.R. 09.03.2022 n.2/R;

DETERMINA

Art. 1 - di autorizzare, ai sensi dell'art. 20 del D.P.G.R. n. 2/R del 09.03.2022, regolamento di attuazione della Legge Regionale 25/2003, i Sig.ri Alberto Ezio, Alberto Mario, Roasio Natalina, Bottasso Renato e Barbero Luisa alla prosecuzione dell'esercizio dell'invaso ad uso irriguo, codice CN01095, cat. A1, sito in comune di Saluzzo (CN), in via Pagno;

Art. 2 - di approvare il disciplinare di esercizio allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione, contenente le condizioni e gli obblighi ai quali i proprietari sono vincolati nella gestione dell'opera;

Art. 3 - di modificare l'assegnazione dell'invaso dalla classe di rischio potenziale "alto" a "medio", ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D.P.G.R. 2/R del 09.03.2022;

Art. 4 - di individuare, visti gli atti presentati all'Amministrazione Regionale e visto l'art. V del disciplinare d'esercizio, tutti i proprietari dell'invaso quali responsabili a tutti gli effetti della corretta e diligente vigilanza dell'impianto;

Art. 5 - di disporre, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento n. 2/R del 09.03.2022, che il Sindaco del Comune interessato garantisca la tutela della pubblica incolumità prevedendo opportune visite di controllo e ordinando l'esecuzione di lavori di manutenzione in relazione alle risultanze delle visite. Secondo quanto indicato nel disciplinare l'amministrazione comunale predisporrà tutti gli elementi utili per fronteggiare eventuali emergenze;

Art. 6 - di stabilire che copia dei verbali delle suddette visite siano inviati al Settore Difesa del Suolo della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

I funzionari estensori

Ing. Salvatore La Monica

Dott. Geol. Giulia Bodrato

LA DIRIGENTE (A1805B - Difesa del suolo)

Firmato digitalmente da Gabriella Giunta

Allegato

DISCIPLINARE DI ESERCIZIO

Invaso cod. CN01095		Diga ad uso: irriguo
tipologia D categoria A1		“Rischio potenziale”: MEDIO
Comune di:	Saluzzo (CN)	Località: via Pagno
Proprietà:	Alberto Ezio	
	Alberto Mario	
	Roasio Natalina	
	Bottasso Renato Barbero Luisa	
Autorità competente: Settore Tecnico Regionale di Cuneo		

PREMESSA

Il presente disciplinare, all'osservanza del quale è vincolato l'esercizio dell'invaso nel comune di Saluzzo (CN), per uso irriguo, è predisposto sulla base della documentazione di cui all'art. 20 del D.P.G.R. 09/03/22, n. 2/R, in particolare la perizia tecnica per l'autorizzazione dell'esercizio a firma dell'Ing. Carlo Aprile (Prot. 7837/A1800A del 24/02/2025), nonché della visita di sopralluogo condotta da funzionari del Settore Difesa del Suolo in data 17/07/2025.

LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA

Comune	Saluzzo (CN)
Località	Via Pagno
Tipologia	D
Categoria	A1
Coordinate UTM	376687.72 E – 4941656.25 N
Accesso allo sbarramento	veicolare

CARATTERISTICHE DELL'OPERA

Bacino idrico con sbarramento in terra, a scopo irriguo.

- Altezza massima dello sbarramento: circa 3,00 m
- Larghezza del coronamento: circa 1,5 m

- Volume di invaso complessivo: circa 1.800 m³

ARTICOLO I - GENERALITÀ

Ai fini della tutela dell'incolumità delle popolazioni e dei territori, i proprietari dovranno provvedere, con personale idoneo e qualificato, alla gestione e alla costante manutenzione dell'opera, alla vigilanza sulla stessa, sulle aree prospicienti l'invaso e sull'alveo ricettore a valle e ai controlli sull'efficienza delle opere e delle strumentazioni per il monitoraggio, secondo i disposti previsti dalla L.R. n. 25/2003 e dal Regolamento di attuazione D.P.G.R. 09/03/22, n. 2/R, oltre che alle condizioni di seguito espresse.

Si dovrà privilegiare un utilizzo plurimo della risorsa accumulata, che prevalentemente, allo stato attuale, è irriguo.

ARTICOLO II – OPERE DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE

Opere di adeguamento

Per la prosecuzione dell'esercizio dovranno essere realizzate e mantenute in efficienza, a cura e spese del proprietario dell'opera, le opere e le dotazioni di sicurezza di seguito prescritte:

- completare la pulizia dalla vegetazione arbustiva e arborea sul rilevato, che dovrà rimanere principalmente inerbito, garantendo gli opportuni sfalci annuali per permettere il controllo del buono stato dei paramenti; per quanto riguarda gli alberi ad alto fusto di grandi dimensioni, già presenti sul corpo del rilevato, dovranno essere potati adeguatamente e dovrà essere effettuata una costante e attenta vigilanza;
- ripulire e mantenere efficienti lo scarico di superficie e il canale di scarico,
- posizionare un'asta idrometrica, in modo da consentire un'agevole lettura dei livelli idrometrici;
- ripristinare adeguatamente la recinzione e chiudere con lucchetto il cancello di accesso;
- aggiungere almeno n.3 cartelli indicanti il pericolo di annegamento e/o divieto d'accesso.

I lavori di cui sopra dovranno essere effettuati entro e non oltre SEI MESI dalla data della determina di autorizzazione.

Si consiglia inoltre di aggiungere alcune funi utili in caso di cadute accidentali.

.Opere di manutenzione

Per l'esercizio dovranno essere rispettate le prescrizioni inerenti la manutenzione e l'esercizio dell'opera di seguito elencate:

- si dovrà preservare lo sbarramento dallo sviluppo eccessivo di vegetazione, evitando il più possibile quella arborea e permettendo il controllo di quello erboso su tutto lo sviluppo arginale;
- si dovrà curare nel tempo la pulizia dello scarico di superficie e del canale di scarico;
- dovrà essere assicurata una corretta gestione dell'opera, al fine di verificare la buona tenuta del rilevato, lo stato del bacino e la perfetta funzionalità dello scarico;
- si dovrà mantenere il livello dell'invaso ad una quota che garantisca dal pericolo di tracimazione;
- la recinzione ed i cartelli dovranno essere mantenuti efficienti.

Per il problema dell'interrimento che può avvenire negli anni e della sua influenza sulla funzionalità delle opere di scarico, le operazioni di svaso, spurgo e sfangamento dovranno essere svolte nel rispetto dell'ambiente circostante e in ottemperanza alla normativa regionale vigente.

.ARTICOLO III – VIGILANZA

I proprietari dell'invaso sono tenuti a verificare il corretto funzionamento degli organi di scarico e delle dotazioni di sicurezza installate. Dovranno essere effettuate tutte le visite necessarie a verificare scrupolosamente:

- la perfetta efficienza dello scarico;
- il livello idrico sull'asta idrometrica;
- l'eventuale presenza di anomale filtrazioni;
- eventuali altri indizi di anomalie del sistema di ritenuta;
- eventuali accenni di movimenti franosi nell'area circostante l'invaso;
- ogni altro indizio che faccia temere per la sicurezza a valle.

La frequenza di tali controlli dovrà essere intensificata in concomitanza di eventi meteorici o tellurici particolarmente gravosi e/o in condizioni di massimo invasore. Il Settore regionale competente può richiedere l'effettuazione di verifiche di sicurezza delle opere (anche periodiche) da parte di professionisti abilitati, incaricati dai proprietari.

Le osservazioni ricavate dalle visite di sopralluogo andranno riportate con frequenza mensile sull'apposito registro allegato al presente disciplinare. I dati raccolti devono essere comunicati al Sindaco e al Settore regionale competente con frequenza annuale e inoltre a seguito di fenomeni gravosi o alluvionali.

Qualora si rilevino delle anomalie, saranno da attuarsi le procedure indicate nell'allegato 2, le quali prevedono la possibilità, in base all'entità delle suddette anomalie, che il gestore ne dia immediata comunicazione al Sindaco e al Settore regionale competente e che, in via precauzionale e con le dovute cautele, provveda alla limitazione dell'invaso o allo svuotamento completo dello stesso.

Il Settore regionale competente effettuerà visite periodiche di controllo sullo stato di conservazione e di efficienza delle opere. Il Sindaco stesso, al fine della tutela della pubblica incolumità, può disporre visite di controllo trasmettendo copia del verbale di visita al settore regionale competente, ferme restando le competenze in ordine al R.D. 25 luglio 1904, n. 523. In caso di accertate carenze o di mancata esecuzione dei lavori di manutenzione e delle misure di salvaguardia ordinate a seguito delle citate visite, il Sindaco, sentito il parere del Settore regionale competente, dovrà imporre ai proprietari i provvedimenti immediati ed indispensabili per assicurare l'incolumità pubblica.

.ARTICOLO IV- MODIFICHE O DEMOLIZIONE DELLE STRUTTURE

Ogni ipotesi di modifica alle opere che intervenga per manutenzione ordinaria o straordinaria durante l'esercizio deve essere comunicata al settore regionale competente. Tale comunicazione, su espressa richiesta del predetto settore regionale, deve eventualmente essere integrata con elaborati tecnici esplicativi delle operazioni o dei lavori pianificati. In base all'entità dei lavori e delle varianti richieste, il settore regionale può autorizzare gli stessi con proprio nulla osta o con determinazione dirigenziale. Per lavori che alterino in misura sostanziale le caratteristiche statiche e funzionali all'impianto di ritenuta, è necessaria una nuova autorizzazione secondo le procedure di cui all'art.21 D.P.G.R. 09/03/2022, n.2/R.

Qualora fosse necessario provvedere alla demolizione delle opere, anche finalizzata al ripristino dei luoghi o alla messa in sicurezza dello sbarramento, dovrà essere condotta secondo quanto richiesto dall'art. 22 del D.P.G.R. 09/03/2022, n.2/R; essa dovrà essere descritta in un progetto che i proprietari devono trasmettere al settore regionale competente per ottenere, se valutata necessaria, anche l'approvazione della conferenza dei servizi istituita all'interno della Direzione regionale competente. Deve essere consegnata una documentazione che, in linea di massima, proponga un ripristino dei luoghi alle condizioni precedenti alla costruzione o almeno preveda l'impossibilità, per le opere rimanenti, di creare invasi o trattenute di alcun genere.

.ARTICOLO V – RESPONSABILITÀ

La gestione dell'invaso dovrà avvenire, sotto la piena responsabilità dei proprietari, in modo da non arrecare pregiudizio ai diritti dei terzi. Di qualsiasi danno eventualmente causato a persone e/o cose, per effetto dell'esercizio dell'invaso, sono responsabili i proprietari.

I proprietari dovranno far effettuare una nuova perizia tecnica a seguito di nuovo collaudo dello sbarramento da un tecnico abilitato a 15 (quindici) anni dalla data di autorizzazione alla prosecuzione all'esercizio; il vigente disciplinare, in tale circostanza, potrà essere rinnovato, ove necessario. Anche prima di tale data, il disciplinare di esercizio potrà essere integrato e modificato dal settore regionale competente; ciò potrà avvenire in particolare a seguito di: varianti alle opere,

esame dei dati registrati dalle strumentazioni di monitoraggio, valutazioni tecniche successive, eventi alluvionali, modifiche negli usi della risorsa idrica o variazioni ambientali/uso del suolo delle aree limitrofe o a valle dello sbarramento.

.ARTICOLO VI – PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - ATTINGIMENTI

I proprietari dell'invaso dovranno comunicare al Sindaco i dati caratteristici dell'invaso, al fine di favorire la predisposizione del piano comunale di protezione civile. Il Sindaco, nella predisposizione di detto piano, dovrà tenere conto della presenza sul territorio della suddetta struttura e indicare le misure da attivare, in caso di collasso, a tutela della pubblica incolumità. Le misure da attuare e le procedure da seguire nelle differenti condizioni di rischio sono descritte nell'Allegato 2. I proprietari inoltre dovranno rendere eventualmente disponibile la risorsa idrica accumulata per necessari attingimenti finalizzati allo spegnimento di incendi.

.ARTICOLO VII – DOMICILIO E REPERIBILITÀ

I proprietari Alberto Ezio (reperibile al cell. _____), Alberto Mario, Roasio Natalina, Bottasso Renato e Barbero Luisa (reperibile al cell. _____) si impegnano a comunicare con tempestività al Sindaco e al Settore regionale competente eventuali variazioni di indirizzo, di cambiamento di proprietà, gestione o di contatti telefonici, nonché a tenere aggiornato l'elenco telefonico di cui all'allegato 2bis.

Torino, li 04/08/2025

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
Dott. Geol. Giulia Bodrato

IL COORDINATORE AREA DIGHE
Ing. Salvatore La Monica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Gabriella Giunta

ALLEGATO 1 - REGISTRO DELLE VISITE DI CONTROLLO
ALLEGATO 2 - DOCUMENTO DI PROTEZIONE CIVILE

CN01095

[illegible]

Altre anomalie verificate e/o lavori di manutenzione eseguiti:

(IN DATA .../.../.....) :

(IN DATA .../.../...)

(IN DATA .../.../....)

.ALLEGATO 2

DOCUMENTO DI PROTEZIONE CIVILE

Il presente documento descrive le condizioni che devono verificarsi perchè si debba attivare il sistema di protezione civile e le procedure da porre in atto di conseguenza. È di fondamentale importanza che il proprietario/gestore dello sbarramento e l'amministrazione comunale ove esso è ubicato siano a conoscenza di queste indicazioni.

In condizioni di normale esercizio dell'impianto, il gestore dello stesso è tenuto ad una attività di ordinaria vigilanza, come descritto nell'articolo III del disciplinare d'esercizio.

In condizioni particolari, dovuti a fenomeni meteorici particolarmente intensi, a sisma, a malfunzionamenti o danni allo sbarramento, il gestore è tenuto ad attuare quanto descritto di seguito, in quanto si viene a configurare un «**Rischio diga**», definito come "il rischio dovuto a eventi, temuti o in atto, coinvolgenti l'impianto di ritenuta o una sua parte e rilevanti ai fini della sicurezza della diga e dei territori di valle, quali precipitazioni intense, sismi, problemi statici dello sbarramento, ecc". Per esso sono definite quattro distinte fasi: preallerta, vigilanza rinforzata, pericolo e collasso.

.Fasi di allerta per «RISCHIO DIGA»

.FASE DI PREALLERTA

Quando si attiva	A partire da condizioni di vigilanza ordinaria, a seguito di piogge molto intense o comunque in tutti i casi che il gestore riterrà significativi, <u>si verifica una fase di «preallerta»</u> quando l'invaso supera la quota massima di regolazione, cioè <u>quando avviene la tracimazione degli sfioratori di superficie</u> oppure quando, per il mantenimento della predetta quota massima di regolazione, si renda necessaria l'apertura degli scarichi presidiati da paratoie.											
	<u>In caso di sisma</u> che, per magnitudo e distanza epicentrale (fonte dati: Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), rientri in quanto indicato nella seguente tabella: <table><tr><td>Scala Richter (Magnitudo)</td><td>≥ 4</td><td>≥ 5</td><td>≥ 6</td><td>≥ 7</td><td>≥ 8</td></tr><tr><td>Distanza delle opere dall'epicentro (km)</td><td>≤ 25</td><td>≤ 50</td><td>≤ 80</td><td>≤ 125</td><td>≤ 200</td></tr></table>	Scala Richter (Magnitudo)	≥ 4	≥ 5	≥ 6	≥ 7	≥ 8	Distanza delle opere dall'epicentro (km)	≤ 25	≤ 50	≤ 80	≤ 125
Scala Richter (Magnitudo)	≥ 4	≥ 5	≥ 6	≥ 7	≥ 8							
Distanza delle opere dall'epicentro (km)	≤ 25	≤ 50	≤ 80	≤ 125	≤ 200							
Cosa deve fare il gestore	Nella fase di preallerta <u>conseguente ad afflussi idrici al serbatoio</u>, 1. <u>si informa sull'evolversi della situazione idrometeorologica</u>, consultando ad esempio i bollettini meteorologici pubblicati sul sito www.arpa.piemonte.it; 2. <u>comunica</u> alla Protezione civile regionale, all'autorità idraulica e al settore competente per gli sbarramenti l'andamento dei livelli di invasore, l'ora presumibile dell'apertura degli scarichi che si rendesse necessaria e la portata che si prevede di scaricare; 3. qualora, sulla base delle informazioni acquisite o ricevute, si preveda la prosecuzione o l'intensificazione dell'evento, il gestore <u>si prepara a gestire</u> le eventuali successive fasi di allerta; 4. <u>annota</u> l'attivazione della fase sul registro di cui all'allegato 1.											
	Nella fase di preallerta <u>conseguente a sisma</u>, 1. <u>controlla</u> immediatamente le condizioni dello sbarramento; 2. <u>ne comunica gli esiti al comune</u> ove esso è ubicato, sia nel caso si fossero riscontrati problemi, sia nel caso opposto; 3. nel caso si fossero riscontrati problemi, attiva le fasi successive; 4. <u>annota</u> l'attivazione della fase sul registro di cui all'allegato 1.											

.FASE DI VIGILANZA RINFORZATA

Quando si attiva	Quando osservazioni a vista o strumentali sull'impianto di ritenuta facciano presumere o rilevino l'insorgere di anomali comportamenti dello sbarramento (ivi compresa la fondazione) o delle opere complementari e accessorie o delle sponde del serbatoio o di significativi malfunzionamenti degli organi di scarico.
	In caso di sisma, allorché i controlli attivati in fase di preallerta evidenzino gli anomali comportamenti di cui al punto precedente ovvero danni c.d. «lievi o riparabili» che non comportino pericolo di rilascio incontrollato di acqua ovvero di compromissione delle funzioni di tenuta idraulica o di regolazione o della stabilità delle opere o delle sponde.
	In occasione di apporti idrici che facciano temere o presumere il superamento della quota di massimo invaso, qualora sia indicata nel presente Disciplinare di esercizio, al fine di non superare le condizioni massime di carico assunte in progetto. Al fine di definire con criteri di maggiore oggettività l'attivazione della fase di vigilanza rinforzata in rapporto allo scenario temuto, in linea generale e per i serbatoi in esercizio normale, il valore di soglia può essere assunto coincidente con lo scarico di una portata complessiva pari a 2/3 di quella di massima piena indicata nel Disciplinare o, in alternativa, con il raggiungimento di un'altezza idrica sulla soglia libera a quota più elevata dello scarico di superficie pari a 2/3 dell'altezza di progetto in condizioni di massimo invaso.
	per ragioni previste nel piano dell'organizzazione della difesa militare o su disposizione del prefetto per esigenze di ordine pubblico o di difesa civile
	in caso di accadimento di altri eventi, anche di origine antropica, aventi conseguenze, anche potenziali, sulla sicurezza dell'impianto.
Cosa deve fare il gestore	1. <u>avvisa tempestivamente</u> dell'attivazione della fase • il Settore regionale competente per gli sbarramenti, • il prefetto (che ove necessario allerta il Comando provinciale dei Vigili del fuoco), • la Protezione civile regionale, • l'autorità idraulica, comunicando il livello d'invaso attuale, la natura dei fenomeni in atto e la loro prevedibile evoluzione. Nel caso di attivazione della fase di vigilanza rinforzata <u>per sisma</u>, la comunicazione è integrata dalle informazioni sull'entità dei danni o dei comportamenti anomali, sulla natura dei fenomeni e sui provvedimenti assunti. 2. <u>attua i provvedimenti necessari</u> per controllare e contenere gli effetti dei fenomeni in atto e assicura la sorveglianza delle opere con presenza continua e permanente in loco; 3. in caso di evento di piena, apre gli scarichi quando necessario per non superare la quota di massimo invaso; 4. <u>tiene informato il comune</u> sull'evolversi della situazione, comunicando il livello d'invaso attuale, le manovre sugli organi di scarico già effettuate e/o previste, l'andamento temporale delle portate scaricate dall'inizio della fase e, ove possibile, la massima portata che si prevede di dover scaricare; 5. <u>comunica il rientro della fase di vigilanza rinforzata</u>, che avviene al cessare delle condizioni che l'hanno determinata, con il ritorno alle condizioni di vigilanza ordinaria o di preallerta; 6. Annota l'attivazione della fase sul registro di cui all'allegato 1.

.FASE DI PERICOLO

Quando si attiva	Quando il livello d'acqua nel serbatoio superi la quota di massimo invaso, qualora sia indicata nel presente Disciplinare di esercizio.
	In caso di filtrazioni, spostamenti, lesioni o movimenti franosi o di ogni altra manifestazione interessante lo sbarramento (ivi comprese le fondazioni), gli organi di scarico od altre parti dell'impianto di ritenuta, che facciano temere o presumere la compromissione della tenuta idraulica o della stabilità delle opere stesse, o comunque la compromissione delle funzioni di regolazione dei livelli di invaso.
	Quando i controlli attivati nelle fasi precedenti, anche a seguito di sisma, evidenzino danni c.d. «severi o non riparabili» che, pur allo stato senza rilascio incontrollato di acqua, facciano temere, anche a causa della loro eventuale progressione, la compromissione delle funzioni di cui al punto precedente.
	In caso di movimenti franosi interessanti le sponde dell'invaso, ivi compresi i versanti sovrastanti, che possano preludere a formazioni di onde con repentini innalzamenti del livello d'invaso.
Cosa deve fare il gestore	fermi restando gli obblighi di cui alla fase di vigilanza rinforzata, il gestore : - avvisa dell'attivazione della fase e mantiene costantemente informati: - il Settore regionale competente per gli sbarramenti, - il prefetto (che ove necessario attiva il Comando provinciale dei Vigili del fuoco), - la Protezione civile regionale, - l'autorità idraulica - circa l'evolversi della situazione e delle relative possibili conseguenze; - mette in atto tutti i provvedimenti necessari per contenere gli effetti dei fenomeni in corso; - comunica il rientro della fase di pericolo che avviene al cessare delle condizioni che l'hanno determinata, con il ritorno alla Vigilanza rinforzata o direttamente alle condizioni di Vigilanza ordinaria; - al termine dell'evento, presenta al comune una relazione su quanto manifestatosi e sui provvedimenti adottati; - annota l'attivazione della fase sul registro di cui all'allegato 1.

.FASE DI COLLASSO

Quando si attiva	Il gestore dichiara la fase di «collasso» al manifestarsi di fenomeni di collasso o comunque alla comparsa di danni all'impianto di ritenuta o di fenomeni franosi che determinino il rilascio incontrollato di acqua o che inducano ragionevolmente ad ipotizzare l'accadimento di un evento catastrofico, con rischio di perdite di vite umane o di ingenti danni. La fase di collasso può essere dichiarata anche per fenomeni che riguardano specifiche opere costituenti l'impianto di ritenuta, ricorrendo i presupposti sopra indicati; in questo caso il gestore ne dà specificazione nella comunicazione di attivazione.
Cosa deve fare il gestore	Fermi restando gli obblighi di cui alle precedenti fasi, - provvede immediatamente ad informare: - il prefetto (che attiva il Comando provinciale dei Vigili del fuoco e le Forze di polizia), - la Protezione civile regionale, - il Settore regionale competente per gli sbarramenti, - il Comune ove è ubicato l'impianto; - i comuni a valle dell'impianto che potrebbero essere interessati da fenomeni di allagamento, nonché le relative prefetture. - mette in atto tutti i provvedimenti necessari per contenere gli effetti dei fenomeni in corso.

ALLEGATO 2 BIS
ELENCO TELEFONICO DI EMERGENZA

Il proprietario deve tenere sempre aggiornato il seguente elenco dei numeri telefonici, fax, ecc. e comunicarne ogni modifica a tutti gli Enti coinvolti nella gestione dei fenomeni descritti ai punti precedenti.

Codice vaso	CN01095	Denominazione	-
		Comune di	Saluzzo (CN) – loc. via Pagno

	Denominazione	Indirizzo	Telefono	Email/PEC	Altro (fax, cell.)
Proprietari	Alberto Ezio				
	Alberto Mario e Roasio Natalina				
	Barbero Luisa e Bottasso Renato				
Gestori	Alberto Ezio				
	Barbero Luisa				
Ingegnere Responsabile	-				
Responsabile di impianto	-				
Guardiano	-				
Comune	Comune di Saluzzo (CN)	Via Macallè, 9 12037 Saluzzo (CN)	0175 211311	protocollo@pec.comune.saluzzo.cn .it protocollo@comune.saluzzo.cn.it	
Settore regionale competente	Settore Tecnico Regionale - Cuneo	C.so Kennedy, 7/bis 12100 Cuneo	0171 321911	tecnico.regionale.CN @cert.regione.piemonte.it	

Protezione civile Regionale	Settore Protezione civile e Sistema antincendi boschivi	Corso Marche 79 10146 Torino	011 4326600	protciv@regione.piemonte.it protezione.civile@cert.regione.piemonte.it	112
Protezione civile Provinciale	Protezione civile Provinciale di Cuneo	Corso Nizza, 21 12100 Cuneo	0171 65641	protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it ufficio.protezionecivile@provincia.cuneo.it	
Prefettura	Prefettura di Cuneo	via Roma, 3 12100 Cuneo	0171 443411	gabinetto.prefcn@pec.interno.it	